



L'arbitrato della Camera Arbitrale di Milano nel 2006

di Sara Forni e Cristina Frezza***

I nuovo Regolamento

La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano amministra procedimenti di arbitrato fin dal 1986: in questi anni ha compiuto numerosi progressi, tanto da divenire una delle più importanti istituzioni a livello europeo.

Tra le tappe fondamentali della crescita della Camera Arbitrale, si richiama qui il 1° gennaio 2004, data dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Arbitrale.

Il Regolamento Arbitrale detta le regole che disciplinano l'intera gestione del procedimento arbitrale; esso è uno strumento di notevole importanza che, in alcune occasioni, senza censurare la volontà delle parti, vale a integrarla quando questa non risulti completa.

Il Regolamento non deve essere inteso come uno strumento rigido, poiché le parti hanno possibilità di modificarlo secondo le proprie esigenze.

Tuttavia, la prassi suggerisce che esiste un particolare nucleo di norme cui le parti non possono derogare liberamente e che attiene all'indipendenza degli arbitri, alla gestione dei tempi e al sistema dei costi. L'istituzione può, infatti, decidere di non amministrare il procedimento ove le parti derogano a quei principi da essa considerati irrinunciabili.

Il presente studio, senza alcuna pretesa di esaustività, analizza le ragioni di tale crescita, prendendo spunto dai dati statistici relativi ai casi amministrati dall'istituzione.

Il 2006 ha confermato l'impegno della Camera Arbitrale nell'amministrazione dei procedimenti con risultati in linea con gli anni precedenti.

Nel corso del 2006, la Camera Arbitrale ha ricevuto 102 nuove domande di arbitrato, portando così il numero globale degli arbitrati amministrati, dal 2004 ad oggi, a 306.

L'amministrazione dei procedimenti da parte della Camera Arbitrale, grazie al continuo controllo sulla gestione dei tempi operato dalla Segreteria, permette la risoluzione della controversia in un tempo medio di un anno, garantendo, quindi, alle parti celerità nella risoluzione delle liti.

Il tempo in cui si raggiunge la risoluzione del conflitto è, in certi casi, inferiore a tale media in quanto le parti che si rivolgono alla Camera Arbitrale frequentemente raggiungono un accordo transattivo prima dell'emissione del lodo: su 99 arbitrati terminati nel corso del 2006, il 41,4% ha trovato una soluzione prima dell'emissione del lodo, con ulteriore risparmio economico e di tempi per le parti.

Tale risultato è favorito dall'attenzione posta dalla Camera Arbitrale nella scelta dei professionisti da nominare come arbitri, individuati dal Consiglio Ar-

* Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

** Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.



bitrale, oltre che sulla base della loro particolare conoscenza della materia oggetto del contendere, anche sulla base della loro esperienza nel procurare una definizione transattiva della vicenda litigiosa; esperienza che in molti casi risulta di fondamentale rilievo per il raggiungimento di un accordo delle parti a chiusura della controversia.

Naturalmente, il raggiungimento di un accordo prima dell'emissione del lodo, comporta un risparmio economico per le parti in quanto le spese liquidate dalla Camera Arbitrale potranno essere, a seconda dello stato in cui si chiude il procedimento, inferiori al minimo tariffario previsto per lo scaglione di riferimento.

La controversia

Tipologia della controversia

Le controversie oggetto dei procedimenti arbitrali hanno riguardato principalmente la materia societaria, gli appalti, i contratti di compravendita, di distribuzione, di *Intellectual Property*, oltre che dispute relative all'affitto.

Le parti

Il numero di parti coinvolte in procedimenti arbitrali nel corso del 2006, è stato pari a 244, provenienti nel 91% dei casi dall'Italia.

La loro distribuzione risulta diversificata nell'ambito dell'intero territorio nazionale; in generale si nota una partecipazione prevalente di parti ubicate nel Nord Italia, e una partecipazione sempre crescente di parti ubicate nel Sud Italia (graf. 1).

Inoltre, la partecipazione di parti straniere è in costante aumento arrivando ad essere, nel 2006, il 9%. L'esposizione internazionale della Camera Arbitrale in un senso sempre più internazionale è, inoltre, rilevata dal numero di arbitrati con parti straniere regi-

strato nei primi mesi del 2007. Infatti, nel primo semestre dell'anno in corso, su 46 nuove domande, ben nel 26% di queste è presente almeno una parte non italiana.

Arbitrati multiparti

All'entrata in vigore del nuovo regolamento¹ è corrisposto un aumento degli arbitrati cosiddetti multiparti, ovvero dei procedimenti nei quali è coinvolta una pluralità di parti, ognuna portatrice di un diverso interesse processuale.

Il grado di complessità di gestione di tali procedure è più elevato rispetto allo schema dualistico tradizionale, ove si ripropone la contrapposizione tra parte attrice e parte convenuta.

La fase più delicata degli arbitrati multiparti, è quella della costituzione del tribunale arbitrale. Si pensi, per esempio, ai casi in cui la clausola prevede un meccanismo di nomina che affida a ciascuna delle parti la designazione del "proprio" arbitro. A questo proposito, l'articolo 16 del Regolamento Arbitrale prevede che, se la domanda di arbitrato è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del tribunale arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio.

Naturalmente, resta salva la possibilità delle parti di nominare il proprio arbitro nel caso in cui esse si raggruppino sin dall'inizio del procedimento in due sole unità ed accettino, in tal modo, che il Tribunale Arbitrale sia formato da tre membri di cui il solo Presidente sarà, di conseguenza, nominato dal Consiglio Arbitrale.


Spesso gli arbitrati multiparti sorgono in relazione a clausole contenute negli statuti delle società: ciò dipende dal fatto che le controversie societarie sono in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti. I nostri dati mostrano che il 61,5% dei multiparti ha avuto a oggetto controversie di tale natura.

Tipologia delle parti

Le parti che si rivolgono all'arbitrato, sono in maggioranza società di capitali, con una quota che nel corso degli anni si è mantenuta stabile, e che nel 2006 ha raggiunto un picco di 171 società (graf. 2).


Ugualmente stabile risulta essere il numero di arbitrati che nel corso del 2006 ha coinvolto persone fisiche, mentre risulta in flessione il dato relativo alle società di persone (rispetto a una media che, tuttavia, le vede sempre in ombra rispetto allo scenario generale).

Graf. 1 - Distribuzione geografica





Graf. 2 - Tipologia delle parti



Arbitri

Nomina


Da un'analisi della prassi della Camera Arbitrale emerge che nella maggior parte dei casi gli arbitri sono nominati direttamente dalle parti, mentre il Consiglio Arbitrale è chiamato a intervenire nei casi residuali, ossia per la nomina dell'Arbitro Unico ovvero del Presidente del Collegio Arbitrale al fine di assicurare la neutralità di soggetti chiamati, nel primo caso, a decidere autonomamente la controversia, nell'altro, a rivestire una posizione preminente nell'ambito del Collegio Arbitrale.

La convenzione arbitrale può, inoltre, prevedere anche che gli arbitri vengano nominati dal Presidente della Camera Arbitrale piuttosto che dal Presidente della Camera di Commercio o più in generale da altre istituzioni o soggetti terzi (graf. 3).

Nel corso del 2006, sono stati nominati 186 arbitri per 102 procedimenti arbitrali:

- 100 arbitri sono stati nominati direttamente dalle parti per la composizione di un Collegio Arbitrale che è stato scelto in 67 casi;

Graf. 3 - Nomine degli arbitri




- 64 arbitri sono stati, invece, nominati dal Consiglio Arbitrale per ricoprire la funzione di Presidente del Collegio ovvero di Arbitro Unico, o infine, come detto, in sostituzione della parte inerte; a tali nomine si sono aggiunte ulteriori 18 nomine effettuate dallo stesso Consiglio nel corso del primo trimestre del 2007. Infatti, 28 nomine di arbitro relative a domande di arbitrato depositate sul finire del 2006 non sono state effettuate che nel corso dei primi mesi del 2007.

Inoltre, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale in 16 procedimenti amministrati è stato scelto dall'accordo comune dei due arbitri nominati dalle parti, e in altri 6 procedimenti dal Presidente della Camera Arbitrale ovvero dal Presidente della Camera di Commercio.

Le parti hanno, infine, optato per un procedimento deciso da un Arbitro Unico nel 34% dei casi; tale scelta si dimostra in continua crescita per la capacità di garantire alle parti un alto grado di autonomia e neutralità e un notevole risparmio, in termini di costi, per le parti (graf. 4). Inoltre, gli arbitrati decisi da un Arbitro Unico hanno generalmente una durata più breve rispetto agli arbitrati decisi da un Collegio Arbitrale, con una media – per gli arbitrati andati al lodo nel Corso del 2006 – di 7,7 mesi nel primo caso rispetto ai 10,7 mesi nel secondo².

Graf. 4 - Composizione del tribunale arbitrale




Provenienza degli Arbitri

L'aumento delle domande dal respiro internazionale (graf. 5) ha comportato la nomina di arbitri provenienti da Paesi diversi dall'Italia, nel rispetto della disposizione regolamentare³ che prevede, nel caso in cui le parti del procedimento abbiano diversa nazionalità o domicilio, la nomina dell'Arbitro Unico o del Presidente del Collegio Arbitrale di nazionalità terza.



Graf. 5 - Arbitrati internazionali



Controllo sull'indipendenza degli arbitri - Conferma

Aspetto delicato, nei confronti del quale la Camera Arbitrale dimostra massima attenzione, è il profilo relativo alla verifica dell'indipendenza di tutti gli arbitri chiamati a decidere la controversia.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Arbitrale⁴, gli arbitri, contestualmente all'accettazione dell'incarico, devono sottoscrivere e trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione di indipendenza.

L'indipendenza degli arbitri designati viene valutata attraverso un attento controllo operato dagli organi della Camera sulle dichiarazioni rese dagli arbitri i quali sono tenuti a indicare nella dichiarazione stessa, qualsiasi rapporto essi abbiano (o abbiano avuto) nei confronti delle parti, dei difensori, della controversia ed eventuali pregiudizi o riserve nei confronti della materia del contendere.

Il controllo sulle "dichiarazioni di indipendenza", svolto dai deputati organi camerali, comporta la conferma o meno di tutti gli arbitri designati nel corso dei vari procedimenti. La conferma viene operata dalla Segreteria Generale nei casi in cui la dichiarazione di indipendenza fornita non contenga rilievi di alcun tipo⁵ o le parti non abbiano svolto alcuna osservazione, mentre in tutti gli altri casi essa è di competenza del Consiglio Arbitrale.

Nel corso del 2006 la Camera ha esaminato 161 dichiarazioni di indipendenza, confermando in 156 casi gli arbitri designati dalle parti.

Delle conferme effettuate, 116 sono state svolte dalla Segreteria Generale, quindi sulla base di dichiarazioni pervenute da parte degli arbitri designati prive di alcun tipo di rilievo; 40 dal Consiglio Arbitrale sulla base di dichiarazioni contenenti indicazioni non ritenute rilevanti in relazione ai principi di imparzialità richiamati dal Regolamento.

Gli arbitri non confermati dal Consiglio Arbitrale nel corso del 2006 sono, invece, stati il 3%. Tale percentuale si innalzata al 4,3% nel corso del primo trimestre del 2007, per provvedimenti di non conferma di arbitri in procedimenti comunque relativi al 2006.

Inoltre, secondo le disposizioni del Codice Deontologico⁶ (che costituisce parte integrante del Regolamento), in presenza di qualsiasi dubbio circa l'opportunità di dichiarare o meno una determinata circostanza o un determinato fatto, gli arbitri sono tenuti a fornire l'informazione stessa.

Del resto, lo stesso Codice Deontologico prevede la possibilità della Camera di sostituire, anche d'ufficio, l'arbitro che abbia ommesso di dichiarare fatti, circostanze o rapporti che vengano accertati successivamente e che avrebbero dovuto essere dichiarati; nei casi più gravi, tale omissione può comportare per l'arbitro un provvedimento di non conferma anche per un nuovo e successivo procedimento.

In verità, l'esperienza della Camera Arbitrale registra una sempre più modesta incidenza delle ipotesi patologiche nel controllo dell'indipendenza e imparzialità degli arbitri. Probabilmente ciò è il frutto di un mutato atteggiamento nei confronti dello strumento da parte di chi assume l'incarico arbitrale, soprattutto nella direzione di una maggiore consapevolezza dell'importanza di valori come trasparenza e correttezza nella gestione della procedura. Infatti, gli arbitri designati, dichiarano sempre più frequentemente ogni tipo di relazione con le parti o con la controversia, in conformità al dettato del Codice Deontologico. Relazioni che, nella maggior parte dei casi, non rappresentano un ostacolo all'indipendenza e all'imparzialità dell'arbitro che le ha individuate e rese note. Questo atteggiamento più cosciente e attento da parte degli arbitri comporta che, a fronte delle verifiche effettuate dal Consiglio Arbitrale, corrisponda un numero sempre inferiore di provvedimenti di non conferma.

Tale dato non è tuttavia riferibile solo a questa circostanza. Infatti, la politica di informazione e di divulgazione dei principi fondamentali che reggono l'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale, svolta nel corso degli anni, ha comportato anche una maggiore attenzione delle parti nella scelta dei propri arbitri. Le parti coinvolte in un arbitrato amministrato, infatti, individuano il proprio arbitro con maggiore oculatezza, evitando la designazione di arbitri che, secondo le disposizioni del Regolamento Arbitrale, non potrebbero essere confermati dal Consiglio Arbitrale per le ragioni già segnalate.



Il valore aggiunto che sicuramente può vantare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale rispetto ad un arbitrato *ad hoc*, è proprio dato dalla garanzia di indipendenza degli arbitri assicurata dal procedimento di controllo operato e alla conseguente maggiore tutela offerta in questo ambito alle parti.

Ricusazione

A seguito della designazione degli arbitri, per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità, le parti hanno la possibilità di depositare un'istanza motivata di ricusazione. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

Osservando i dati della Camera Arbitrale, si può notare che le istanze di ricusazione sono state depositate di rado: nel 2006 è stata presentata al Consiglio Arbitrale una sola istanza, che è stata accolta. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia che tale dato è assolutamente in linea con il passato: sia nel 2005 che nel 2004 si è registrato un solo caso di ricusazione.

Questo ci collega alle riflessioni espresse nel paragrafo precedente a proposito della cultura dell'arbitrato che la Camera Arbitrale da anni è impegnata a diffondere e della scelta, proveniente dalle parti, di arbitri che siano effettivamente neutrali.

A fronte di un numero così esiguo di istanze di ricusazione possiamo concludere che la politica di massimo rigore sul controllo dell'indipendenza e dell'imparzialità degli arbitri ha portato i suoi frutti: chi si accosta alla realtà della Camera Arbitrale sa di dover possedere quei requisiti da essa considerati indispensabili. Ciò consente, tra l'altro, un avvio più spedito del procedimento arbitrale.

Sostituzioni

In caso di cessazione dell'arbitro è necessario procedere alla sua sostituzione. Il Regolamento Arbitrale⁷ elenca le ipotesi in cui ciò si verifica.

Tra i motivi della sostituzione vi è naturalmente anche l'accoglimento da parte del Consiglio Arbitrale dell'istanza di ricusazione che, come abbiamo visto, nel 2006 è avvenuto in un caso, da cui è conseguentemente dipesa una sostituzione.

Nel corso dello stesso anno gli arbitri sostituiti per mancata accettazione dell'incarico sono stati due, mentre un arbitro ha rinunciato al mandato a seguito dell'accettazione.

È importante in questa sede sottolineare che il nuovo arbitro viene nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire: questo significa, tra l'altro, che la parte, anche qualora il professionista individuato dovesse cessare per qualsiasi moti-

vo, non perderà la possibilità di designare il proprio arbitro, ma potrà incaricare un altro soggetto.

Anche in questo caso possiamo ribadire le osservazioni dei due paragrafi precedenti circa la diffusione della cultura di *fair play* nell'arbitrato.

Il Procedimento

Sede dell'arbitrato

La scelta della sede dell'arbitrato è rimessa alla volontà delle parti ed è espressa dalle stesse attraverso la convenzione arbitrale. Tuttavia, a volte accade che le parti non si esprimano a riguardo: in questi casi il Regolamento prevede che l'arbitrato abbia sede a Milano⁸.

I dati del 2006 evidenziano che il 92% dei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale hanno la propria sede in Milano. Il restante 8% è distribuito tra le altre città italiane. La sede dell'arbitrato non osta in nessun modo alla possibilità per le parti di svolgere le attività connesse alla procedura stessa (i.e. udienze, consulenze tecniche ecc.) in un luogo differente da quello della sede.

Decisione

In conformità a quanto voluto dalle parti, le decisioni del Tribunale Arbitrale sono state nel 92% dei casi assunte secondo diritto e nell'8% secondo equità, con una leggera inflessione di queste ultime rispetto agli anni precedenti.

Il Regolamento Arbitrale⁹ prevede che, ove le parti non propendano espressamente per l'equità, il Tribunale Arbitrale decida il merito della controversia secondo diritto.

Natura dell'arbitrato

Per quanto riguarda la natura degli arbitrati, ancora una volta si conferma la predilezione delle parti per un arbitrato rituale che viene scelto nel 93% dei casi rispetto all'arbitrato di tipo irrituale, scelto nel restante 7% dei casi.

A questo proposito il Regolamento¹⁰ prevede che, se le parti non hanno qualificato espressamente l'arbitrato come irrituale nella convenzione arbitrale, esso è rituale.

Il Lodo

Lodi resi

Nel 2006 sono stati resi, dai differenti Collegi Arbitrali, 48 lodi. In particolare:



- 45 lodi definitivi;
- 2 lodi parziali, emessi per la definizione, nel corso del procedimento, di una o alcune delle domande delle Parti;
- 1 lodo non definitivo, emesso per la risoluzione, nel corso del procedimento di questioni pregiudiziali, processuali o di merito.

Progetti di lodo sottoposti al controllo formale della camera


A garanzia e tutela delle parti, tutti i lodi emanati nel corso del 2006 sono stati sottoposti al controllo di regolarità formale effettuato dalla Segreteria, la quale verifica la completezza del lodo rispetto agli elementi che, ai sensi delle disposizioni del codice di rito, devono necessariamente essere presenti per evitare l'impugnazione del lodo medesimo.

Alla luce dei controlli di legittimità formale effettuati dalla Segreteria, sono stati corretti 36 progetti di lodo ("Draft") i quali sono stati integrati ovvero corretti perché privi di alcuni degli elementi previsti dall'art. 34.1 del nostro Regolamento, quali la sede dell'arbitrato, le modalità o il luogo di deliberazione; in particolare (graf. 6).

Correzione del lodo

Il Regolamento Arbitrale prevede che, in caso di errori materiali, le parti abbiano la possibilità di depositare un'istanza di correzione presso la Segreteria Generale, che la trasmetterà al Tribunale Arbitrale.

Graf. 6



Per i 45 lodi definitivi emessi nel corso del 2006 vi sono state 3 istanze delle parti volte ad ottenere una correzione ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Arbitrale.

Note

1. (1° gennaio 2004).
2. Tali termini si riferiscono al periodo decorrente tra la costituzione del Tribunale Arbitrale e il momento del deposito del lodo.
3. Si veda l'art. 15.5 del Regolamento Arbitrale.
4. Si veda l'art. 19 del Regolamento Arbitrale.
5. La c.d. "Disclosure Bianca".
6. Si veda l'art. 7 Codice Deontologico.
7. Si veda l'art. 21.1 del Regolamento Arbitrale.
8. Si veda l'art. 4.2 del Regolamento Arbitrale.
9. Si veda l'art. 3.1 del Regolamento Arbitrale.
10. Si veda l'art. 9.1 del Regolamento Arbitrale.

